Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **ROMA - Sabato, 6 ottobre 1934 - ANNO XII** **Numero 235**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 settembre 1934, n. 1565.

Aumento del numero delle Direzioni generali del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1934-XII, n. 1434, che istituisce, alla diretta dipendenza del Capo del Governo, il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 6 settembre 1934-XII, n. 1434, è sostituito il seguente:

« Il Sottosegretariato è composto di quattro Direzioni generali: per la stampa italiana, per la stampa estera, per la propaganda e per la cinematografia ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1566.

Devoluzione al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda delle attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, modificato con R. decreto 18 settembre 1934, n. 1565;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono devolute al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda tutte indistintamente le attribuzioni spettanti ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale, intendendosi espressamente sostituito — in qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare riguardante detta materia — il Sottosegretario di Stato e il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda ai Ministri e ai Ministeri dell'interno e delle corporazioni.

Art. 2.

Con separati provvedimenti ministeriali sarà effettuato il trasporto dei fondi, relativi ai servizi di cui al precedente articolo, dai bilanci dei Ministeri dell'interno e delle corporazioni a quello delle finanze (Presidenza del Consiglio dei Ministri); e sarà provveduto a quant'altro possa occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

L'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 857, è modificato come appresso:

« L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche, ai fini della vigilanza governativa, sono affidati a speciali Commissioni di primo grado e ad una di appello.

Le Commissioni di primo grado sono composte:

a) di un funzionario del gruppo *A* del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;

b) di un funzionario del gruppo *A* del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministero stesso;

c) di un rappresentante del Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;

d) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito stesso;

e) di un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

La Commissione d'appello è composta:

a) di un funzionario del gruppo *A*, non inferiore al grado 6°, del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;

b) di un funzionario del gruppo *A*, non inferiore al grado 6°, del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministero stesso;

c) di un ufficiale superiore del Ministero della guerra, designato dal Ministero stesso;

d) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista che ricopra una carica nella Gerarchia del Partito, designato dal Segretario del Partito stesso;

e) di un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti, che ricopra una carica nelle Gerarchie dell'Organizzazione stessa, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Le Commissioni di primo grado sono presiedute da un funzionario del Sottosegretariato per la stampa e la propaganda, designato dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda.

La Commissione di appello è presieduta dal Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda o, per sua delega, dal direttore generale per la cinematografia presso il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda ».

Art. 4.

L'art. 6 del R. decreto 20 luglio 1934, n. 1301, è modificato come appresso:

« Per l'accertamento dei requisiti indicati nell'art. 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda sentirà il parere di una Commissione costituita:

a) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
b) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) da un rappresentante designato dalla Corporazione dello spettacolo;
e) da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
f) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;
g) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

La Commissione sarà presieduta dal direttore generale per la cinematografia presso il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

La segreteria della Commissione sarà affidata ad un funzionario del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda ».

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a rivedere, integrare e coordinare in testo unico tutte le disposizioni vigenti in materia di vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche e di provvidenze a favore della produzione cinematografica nazionale.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1567.

Titoli da valutare nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 120 e 122 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli in base ai quali — a norma dell'art. 120 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito — deve essere pronunciato il giudizio di avanzamento per gli ufficiali in congedo sono i seguenti:

A) TITOLI COMUNI A TUTTI GLI UFFICIALI DELLE VARIE ARMI, CORPI O SERVIZI.

Servizio prestato sia in pace che in guerra.

Ricompense al valore militare.

Mutilazioni o ferite riportate in guerra o per la causa nazionale, di cui al R. decreto 1706 del 13 dicembre 1933.

Iscrizione ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922.

Servizio con il grado di ufficiale effettivamente prestato nella M.V.S.N. e sue specialità.

B) TITOLI PARTICOLARI PER CIASCUNA ARMA, CORPO O SERVIZIO.

Ufficiali dei CC. RR. e delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, destinati all'inquadramento delle unità ausiliarie e territoriali.

Titoli di studio, titoli accademici, benemerenze acquistate nel campo degli studi, pratica e classifiche sportive.

Impiego di ruolo presso Amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

Ufficiali medici.

a) *Sottotenenti*:

tre anni, almeno, di laurea e lodevole servizio di prima nomina prestato come sottotenente medico di complemento.

b) *Tenenti*:

dieci anni, almeno, di laurea e possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

diploma di abilitazione all'esercizio di una specialità medico-chirurgica, conseguito secondo le modalità previste dalla legge;

impiego di ruolo tecnico sanitario presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacità professionale pratica (pubblicazioni scientifiche, assistentati ospedalieri, corsi di perfezionamento, ecc.).

c) *Capitani o maggiori*:

possesso di, almeno, uno dei titoli seguenti:

docenza universitaria;

essere, od essere stato, aiuto od assistente ordinario di cliniche od istituti scientifici universitari;

essere, od essere stato, primario od aiuto di ospedali civili di grandi città, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;

impiego di ruolo tecnico sanitario di grado non inferiore al 6°, presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

Ufficiali chimici-farmacisti.

Sottotenenti:

tre anni, almeno, di laurea e lodevole servizio di prima nomina prestato come sottotenente chimico-farmacista di complemento.

Tenenti:

possesso di, almeno, uno dei titoli seguenti:

docenza universitaria;

essere, od esser stato, aiuto od assistente ordinario di istituti scientifici universitari;

impiego di ruolo tecnico chimico-farmaceutico presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali o di carriera attestanti la buona capacità professionale pratica (pubblicazioni scientifiche, assistentati, corsi di perfezionamento, ecc.).

Ufficiali veterinari.

Sottotenenti:

tre anni, almeno, di laurea e lodevole servizio di prima nomina prestato come sottotenente veterinario di complemento.

Tenenti:

dieci anni, almeno, di laurea e possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

impiego di ruolo tecnico — di grado inferiore al 6° — presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

titoli professionali e di carriera attestanti la buona capacità professionale pratica (pubblicazioni scientifiche, assistentati, corsi di perfezionamento, ecc.).

Capitani:

docenza universitaria;

essere, od essere stato, aiuto od assistente ordinario presso le facoltà o gli istituti superiori di medicina veterinaria o gli istituti scientifici universitari;

impiego di ruolo tecnico — di grado *non inferiore al 6°* — presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

Ufficiali commissari, di sussistenza o di amministrazione.

Sottotenenti:

lodevole servizio di prima nomina prestato come sottotenente di complemento.

Tenenti:

lodevole servizio di prima nomina prestato come sottotenente di complemento e possesso di titoli professionali, superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento e che abbiano attinenza con le mansioni inerenti al corpo ed al grado.

Art. 2.

L'esperimento al quale — a norma dell'art. 122 della legge — debbono esser sottoposti gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per poter conseguire il vantaggio di carriera stabilito dall'articolo stesso consiste nelle seguenti prove:

I. — Compilazione, sul terreno, di un ordine di operazione relativo all'impiego delle seguenti unità dell'arma: compagnia (o reparto equivalente) se ufficiale subalterno; battaglione (o reparto equivalente) se capitano o maggiore.

II. — Discussione, sul terreno, delle disposizioni date e risoluzione — per iscritto od oralmente — dei quesiti che potranno essere proposti al candidato in relazione all'ordine compilato.

III. — Comando in manovra dell'unità considerata nel precedente n. 1.

L'esperimento al quale debbono essere sottoposti gli ufficiali di complemento assegnati al servizio automobilistico consiste nella compilazione dell'ordine per il movimento di un autoreparto, se ufficiali subalterni, e di un autogruppo, se capitani o maggiori. L'ordine dovrà essere corredato dai relativi grafici di marcia.

Art. 3.

Gli esperimenti di cui al precedente art. 2 hanno luogo, presso ciascun Corpo d'armata, entro il primo semestre di ciascun anno, nei giorni e località da stabilirsi dal comandante del corpo d'armata.

La commissione giudicatrice per detti esperimenti è nominata da ciascun comandante di Corpo d'armata ed è così costituita:

un generale di brigata, *presidente;*

quattro colonnelli appartenenti alle varie armi, a seconda delle armi cui appartengono i candidati, *membri;*

un ufficiale superiore, *segretario,* senza diritto a voto.

Le norme particolari di svolgimento delle prove sono stabilite dal presidente di ciascuna commissione.

Al termine degli esperimenti, la commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria per esprimere il proprio giudizio su ciascun candidato.

È giudicato « idoneo » l'ufficiale che riporti la maggioranza dei voti.

Della riunione della commissione è redatto apposito verbale nel quale, per ciascun candidato, deve essere indicato il giudizio di « *idoneità* » o di « *non idoneità* » riportato ed il numero dei voti favorevoli o contrari.

Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario della commissione, è inviato al comando del Corpo di armata.

Art. 4.

Per il corrente anno, gli esperimenti di cui al precedente articolo avranno luogo nei mesi di novembre o dicembre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1568.
Erezione in ente morale della fondazione « Ospedale Civico Nicolò di Gesaro », in Isnello.

N. 1568. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la fondazione « Ospedale Civico Nicolò di Gesaro », in Isnello, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1569.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio delle Opere pie « Ospedale di S. Lucia » e « Monte di pietà », con sede in Vitulano.

N. 1569. R. decreto 12 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio delle opere pie « Ospedale di S. Lucia » e « Monte di pietà », con sede in Vitulano, viene trasformato a favore del locale Asilo infantile « Cardinale Camillo Mazzella » che è contemporaneamente eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità ed è approvato lo statuto organico dell'asilo stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1570.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Felice, in Giano dell'Umbria.

N. 1570. R. decreto 23 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Felice, in Giano dell'Umbria (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1934 - Anno XII

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3295-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Giuseppe fu Antonio, nato ad Erpelle il 12 aprile 1899 e residente a Trieste, Gretta di Sopra, 340, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Stefania Meula di Francesco, nata il 10 dicembre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5418)

N. 11419-3299-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Silvestro fu Giovanni, nato a Girgenti il 31 dicembre 1887 e residente a Trieste, Santa Maria Maddalena Superiore, 691, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5

Trieste, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5422)

N. 11419-3300-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bencich Amalia di Antonio, nata a Erpelle il 12 maggio 1907 e residente a Trieste, corso Garibaldi, 17, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Guglielmo di Amalia, nato l'8 maggio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5423)

N. 11419-3283-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso

a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bric Carlo di Giuseppe, nato a Trieste il 3 novembre 1905 e residente a Trieste, Servola, 566, è restituito nella forma italiana di « Brizzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Lazer di Antonio, nata il 3 novembre 1912, moglie;
2. Giuseppe di Carlo, nato il 18 agosto 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5424)

N. 11419-3286-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bric Paola di Giuseppe, nata a Trieste il 1° gennaio 1897 e residente a Trieste, Servola, n. 567, è restituito nella forma italiana di « Brizzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Augustino di Paola, nato il 22 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5425)

N. 11419-3285-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bric Giuseppe fu Giuseppe, nato a Rifembergo il 12 marzo 1865 e residente a Trieste, Servola, 567, è restituito nella forma italiana di « Brizzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 16 maggio 1902, figlio;
2. Brunislava di Giuseppe, nata il 16 dicembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5426)

N. 11419-3284-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bric Caterina fu Giovanni, nata a Rifembergo il 4 novembre 1896 e residente a Trieste, via Navali, 9, è restituito nella forma italiana di « Brizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5427)

N. 11419-3291-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Boskovic Spiridione fu Pietro, nato a Trieste l'11 novembre 1896 e residente a Trieste, S. Sabba, 307, è restituito nella forma italiana di « Bosco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Verdecchia di Ernesto, nata il 10 settembre 1903, moglie;
2. Giorgio di Spiridione, nato il 12 dicembre 1923, figlio;
3. Sergio di Spiridione, nato il 14 novembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5428)

N. 11419-3290-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Boskovic Gisella fu Pietro, nata a Trieste il 2 giugno 1903 e residente a Trieste, piazza della Valle, 2, è restituito nella forma italiana di « Bosco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5429)

N. 2291 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Antonio, figlio del fu Gregorio e della fu Maria Belletich, nato a Zumesco (Montona) il 16 maggio 1881 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Maria di Giovanni e fu Maria Barsenta, nata a Zumesco il 5 luglio 1893 ed ai figli, nati a Zumesco: Mario, il 13 marzo 1925; Antonio, il 4 ottobre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7310)

N. 2293 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Belletich Anna, figlia del fu Pietro e della fu Valenta Lucia, nata a Zumesco (Montona) il 26 luglio 1912 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli, nati a Zumesco: Albino il 30 giugno 1918 ed Edmondo il 16 novembre 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7316)

N. 2298 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Giovanni, figlio di Pietro e di Antonia Vivoda, nato a Zumesco (Montona) il 20 maggio 1888 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radessich Maria fu Giovanni e fu Caterina Reser, nata a Visinada il 22 luglio 1894; ed ai figli, nati a Zumesco: Celestino, il 22 maggio 1920; Amalia, il 24 maggio 1922; Mario, l'8 giugno 1924; Giuseppe-Edmondo, il 20 marzo 1927; Giovanna-Faustina, il 15 febbraio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7313)

N. 2290 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Antonia Vaivoda, nato a Zumesco (Montona) il 4 dicembre 1901 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nela forma italiana di « Belletti ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7314)

N. 2295 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Gioacchino, figlio di Pietro e di Bencich Maria, nato a Zumesco (Montona) il 17 giugno 1895 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zaule Maria di Luca, nata a Omsk (Siberia) il 24 agosto 1895, ed alla figlia Anna, nata a Omsk (Siberia) il 14 settembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7317)

N. 2296 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Giovanni, figlio del fu Pietro e di Belletich Maria, nato a Zumesco (Montona) il 28 agosto 1868 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7318)

N. 2294 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Benedetto, figlio del fu Benedetto e di Domenica Laganis, nato a Zumesco (Montona) il 17 gennaio 1878 e abitante a Zumesco (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Belletich di Pietro e di Giovanna Belletich, nata a Zumesco il 2 settembre 1885; alle figlie nate a Zumesco: Anna Maria il 7 gennaio 1907, Vittoria il 5 dicembre 1912, Giovanna il 31 gennaio 1915, Marcella, l'8 settembre 1923; nonchè alla madre Domenica Laganis fu Pietro e fu Maria Belletich vedova di Benedetto Belletich, nata a Zumesco il 15 giugno 1847.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7319)

N. 2299 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Giovanna Belletich, nato a Zumesco (Montona) il 1° dicembre 1910 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Giovanna, nata a Zumesco il 16 settembre 1916 ed al fratello Pietro, nato a Zumesco il 21 ottobre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7320)

N. 2297 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Domenica Bencich, nato a Zumesco (Montona) il 22 maggio 1847 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Lucia della defunta moglie Maria Paladin, nata a Zumesco l'8 luglio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7321)

N. 2354 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Angelo, figlio del fu Pietro e della fu Marina Bencich, nato a S. Pancrazio (Montona) il 7 luglio 1884 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Crevatin Lucia di Pietro, nata a Portole il 30 ottobre 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7322)

N. 2353 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Angelo, figlio del fu Angelo e della fu Maria Moraro, nato a S. Pancrazio (Montona) il

15 settembre 1860 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7323)

N. 2357 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio, figlio di Antonio e della fu Caterina Cusma, nato a S. Pancrazio (Montona) il 13 agosto 1895 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Lucia di Giovanni e di Maria Bercich, nata a S. Pancrazio il 23 dicembre 1899, ed ai figli nati a S. Pancrazio: Lidio il 23 settembre 1923 e Costantino Onorato l'8 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7324)

N. 2356 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio, figlio del fu Pancrazio e di Maria Sandach, nato a S. Pancrazio (Montona) il 26 febbraio 1859 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Antonia nata a S. Pancrazio, dall'or defunta Caterina Cusma, il 13 marzo 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7325)

N. 2363 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Caterina Visintin, nato a S. Pancrazio (Montona) l'8 marzo 1886 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7326)

N. 2362 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giovanni, figlio di Marco e della fu Angela Gallo, nato a S. Pancrazio (Montona) il 12

marzo 1896 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Giuseppina di Antonio e fu Caterina Cusma, nata a San Pancrazio il 9 marzo 1894, ed ai figli, nati a S. Pancrazio: Angela l'8 marzo 1921, Mario il 1° maggio 1924, Emilio il 13 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 Anno IX

p. *Il prefetto*: Serra.

(7327)

N. 2361 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giovanni, figlio del fu Pietro e della fu Anna Zvitco, nato a S. Pancrazio (Montona) il 4 marzo 1893 e abitante a S. Pancrazio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Antonia di Marco e fu Angela Gallo, nata a San Pancrazio il 10 dicembre 1904, ed ai figli nati a S. Pancrazio: Giovanni-Angelo il 20 agosto 1926, Marcella il 19 agosto 1929, nonchè al fratello Matteo, nato a S. Pancrazio il 21 dicembre 1870.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Serra.

(7328)

N. 365 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Martincich, nato a Fiume il 25 gennaio 1911 da Giovanni e da Amalia Blecich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Martini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Martincich è ridotto nella forma ialiana di « Martini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: Turbacco.

(5924)

N. 8304 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Valentino Baccarcich, nato a Fiume il 24 febbraio 1877 da Giorgio e da Caterina Zubranich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Baccarini »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentino Baccarcich è ridotto nella forma italiana di « Baccarini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Maria Calagaz, nata a Fianona, il 6 novembre 1888, moglie;
Armida, nata a Fiume il 5 marzo 1913, figlia;
Nives, nata a Fiume il 16 maggio 1916, figlia;
Livia, nata a Fiume il 15 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: Turbacco.

(5925)

N. 11066 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Lorenzo Kinkela, nato a Ruccavazzo il 10 agosto 1906 da Francesco e da Elisabetta Stagni, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Chinchella »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Kinkela è ridotto nella forma italiana di « Chinchella » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5326)

N. 14078 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Schonwetter di Giovanni e di Maddalena Schwai, nato a Fiume il 12 luglio 1910, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bontempo »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Schonwetter è ridotto nella forma italiana di « Bontempo » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5927)

N. 17000 - Div. 1-1930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Sustar, nato a Mattuglie il 6 marzo 1884 da Giorgio e da Elena Klarich, residente ad Elsane e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognom in quello di « Calzolari »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sustar è ridotto nella forma italiana di « Calzolari » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Tomsic, nata ad Elsane il 13 marzo 1898, moglie;
Giuseppe, nato ad Elsane il 10 novembre 1921, figlio;
Antonio, nato ad Elsane il 22 luglio 1923, figlio;
Maria, nata ad Elsane il 24 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 27 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5928)

N. 8874 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Bolmarcich, nato a Fiume il 16 agosto 1885 da Giovanni e da Maria Liebmann, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bonmarco »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bolmarcich è ridotto nella forma italiana di « Bonmarco » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 3 marzo 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5929)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 28 settembre 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1934, n. 207, recante modifica all'art. 15 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.

(9814)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 3 ottobre 1934-XII, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, recante norme integrative del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che modifica l'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ».

(9813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 per cento.

(Unica pubblicazione). Avviso n. 43.

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta relativo alla semestralità d'interessi al 1° luglio 1934 di L. 390, sulla rendita consolidato 5 per cento, n. 135853, di L. 780, intestata a Vegliante Pia Concetta fu Ernesto, moglie di Tamburrino Gennaro, domiciliata a Casoria (Napoli) vincolata come dote della titolare.

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità, mediante quietanza di detti coniugi Vegliante-Tamburrino senza ritiro della ricevuta smarrita, la quale pertanto rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9811)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 206.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.62
Inghilterra (Sterlina)	57.32
Francia (Franco)	77.10
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.92
Cecoslovacchia (Corona)	48.83
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.58
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.942
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.99
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.025
Id. 3,50 % (1902)	86.65
Id. 3 % lordo	65.225
Prestito Conversione 3,50 %	88.15
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.125
Id. id. id. 1940	106.825
Id. id. id. 1941	106.65
Id. id. id. 1943	101.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.425

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo e tramutamento di titolo consolidato 5 % intestato a Virgilio Maria Giovanna fu Nicola.

(2ª pubblicazione). Avviso n. 16.

È stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore della rendita cons. 5 per cento n. 65185 di L. 525 annue intestata a Virgilio Maria Giovanna fu Nicola, moglie di Tancredi Michelangelo, domiciliata in Napoli, con vincolo dotale.

Essendo stato presentato il relativo certificato di rendita senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione (art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico).

Roma, addì 28 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9138)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	792619	35 —	*De Mariano* Maria di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre dom. a Napoli.	*Mariano* Maria di Vincenzo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	47308 68848 485271	3.005 — 320 — 1.085 —	Toraldo Antonio di Francesco, dom. a Tropea (Catanzaro).	Toraldo Antonio di Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Tocco Domenica, vedova di Toraldo Francesco,* dom come contro.
3,50 %	733478	896 —	Sartorio Maria-Elisa fu *Giovanni-Antonio,* moglie di Opezzo Giovanni, dom. a Vercelli (Novara), vincolata.	Sartorio Maria-Elisa fu *Antonio,* moglie ecc. come contro, vincolata.
3,50 % (1902)	3802	70 —	Ferrero *Maddalena* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino	Ferrero *Maria-Maddalena* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino.
Cons. 5 % Prest. Litt.	6116	20 —	*Dell'Oliocastro* Nicola di Camillo, dom. a Villatorre (Chieti).	*Dell'Olivastro* Nicola di Camillo, dom. come contro.
Cons. 5 %	61117	220 —	Trovati *Luigi* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Trovati *Giovanni-Giuseppe-Luigi-Nicola-Maria* di Angelo, minore ecc. come contro.
Buono Tes. Nov. 7ª serie	1123	Cap. 25,000 —	Tibaldi Angelo fu *Felice,* minore sotto la tutela di Tibaldi Pietro fu Felice.	Tibaldi Angelo fu *Enrico,* minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° settembre 1934 Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9601)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 170.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 3,50 (1906) n. 143.720 di L. 35 intestato alla Società degli operai di Venaria Reale (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certicato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 maggio 1934 - Anno XII

(6706) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ad un posto di assistente presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 138;
Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Veduto il R. decreto 23 marzo 1923, n. 227;
Veduta la nota n. 581.8 in data 17 marzo 1934, dalla quale risulta l'autorizzazione, concessa da S. E. il Capo del Governo, a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami e titoli congiuntamente, ad un posto di assistente presso il Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica, dipendente dall'Amministrazione della sanità pubblica (grado IX - gruppo *A*), con l'annuo stipendio di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste a termine della legge 27 giugno 1929, n. 1047. Lo stipendio e gli assegni predetti sono al lordo delle riduzioni prevedute nel R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e nel R. decreto 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 2.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che non hanno compiuto i 21 anni di età. I limiti di età, stabiliti in anni 30 ed elevati a 35 per gli ex militari, indicati nell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed a 39 per gli invalidi di guerra, preveduti nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1925, n. 48, sono elevati di 4 anni, a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Inoltre, per coloro che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Si prescinde dai limiti suddetti per gli aspiranti che già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli che, alla data di pubblicazione del presente decreto, prestino da almeno due anni effettivo servizio di impiegato civile, quale dipendenti statali non di ruolo.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 5, scritta e sottoscritta di pugno del candidato, con la indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° estratto dai registri degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

5° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione ed essere esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato.

Per gli invalidi di guerra o della causa nazionale il certificato medico legalizzato deve essere redatto in conformità delle disposizioni sancite negli articoli 14, n. 3, e 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. Da tale certificato deve risultare, oltre che la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

6° laurea in fisica, in originale od in copia notarile autenticata;

7° certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza dello stesso al Fascio di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, o, per gli italiani non regnicoli, certificato attestante la loro appartenenza ai Fasci italiani all'estero;

8° stato di famiglia legalizzato. Questo documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, per chi abbia prestato servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva per chi non abbia prestato servizio.

Tutti i documenti soprarichiesti, eccettuati quelli di cui al n. 6, se prodotti in originale, e 9, debbono essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 7 e 8 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal podestà del Comune di domicilio, debitamente legalizzato.

Art. 4.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio, per il quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo stesso si trova, con la descrizione precisa di esso.

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Gli esami si dànno in Roma e avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 6.

I titoli da prendere in considerazione sono:

i servizi prestati, posteriormente al conseguimento del diploma di laurea, come insegnante, assistente od aiuto presso cattedre, laboratori od Istituti universitari;

gli uffici o impieghi sostenuti, con retribuzione o senza, aventi relazione con la fisica applicata all'igiene, e gli incarichi e mansioni temporanee, compiute per conto delle pubbliche amministrazioni;

le pubblicazioni scientifiche e tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto messo a concorso.

Art. 7.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della Sanità pubblica, ovvero di un ispettore generale appartenente alla Direzione generale della Sanità pubblica;

d) di due professori di università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato all'insegnamento della lingua stessa.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito è definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della Sanità pubblica, o un funzionario di gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Detti funzionari debbono essere di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702.

Art. 9.

È in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione giudicatrice provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, e, se gli esperimenti abbiano esito favorevole, aggiunge un numero di punti complessivi non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da parlarla e scriverla correttamente.

Art. 10.

Non sono ammessi alle prove di esame i concorrenti che non abbiano conseguito almeno 7 decimi dei punti nel giudizio sui titoli.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i 7 decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno dei 6 decimi.

Non possono, in nessun caso, essere dichiarati vincitori i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione dei 7 decimi dei punti nella prova orale, e nell'esperimento orale di lingua estera.

Art. 11.

La Commissione compila la graduatoria di coloro i quali abbiano superato la prova di esame secondo l'ordine della votazione complessiva ed osservate, a parità di punti, le norme di legge relative alle precedenze.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, approva la graduatoria di cui al precedente articolo e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

La nomina al posto messo a concorso è conferita con decreto Ministeriale al candidato, risultato primo nella graduatoria di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il nominato deve sostenere un periodo di prova non inferiore a mesi 6, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite nella legge 27 giugno 1928, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto ridotto in conformità dei Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 14.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 26 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ad un posto di assistente presso il Laboratorio di fisica nell'Istituto di sanità pubblica.

Prove scritte.

1. Un argomento di fisica generale, intesa come strumento di indagine e di ausilio alle scienze sanitarie e biologiche (otto ore di tempo per lo svolgimento).
2. Traduzione in italiano di un brano di prosa in lingua tedesca o inglese (quattro ore di tempo per la traduzione).

Prove pratiche.

1. Tecnica delle misure in genere - Ottica geometrica - Ottica fisica - Elettricità e magnetismo.
2. Radioattività.

Prova orale.

a) La materia delle prove scritte e pratiche.
b) L'ordinamento sanitario del Regno.
c) Nozioni di statistica: elementi del calcolo delle probabilità.
d) Lingua estera: traduzione a vista dal tedesco in italiano e conversazione nella lingua predetta.

Roma, addì 26 luglio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(9812)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a n. 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo, col quale è stato indetto un concorso per n. 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria (gruppo *B*);

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745 (Ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie), che autorizza a stabilire che le prove scritte di esame per i concorsi a volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie abbiano luogo in talune Corti di appello;

Ritenuta la necessità di avvalersi di tale facoltà, autorizzata dalla Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 23 agosto 1934, n. 11243/4/1.3.1 (Gabinetto);

Decreta:

Le prove scritte di esame per concorso a n. 143 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*), indetto col decreto Ministeriale 17 giugno 1934, avranno luogo nei giorni 22 e 23 ottobre 1934, alle ore 8, nelle seguenti Corti di appello:

1. Torino: per i candidati delle Corti di appello di Torino e Genova;
2. Milano: per i candidati delle Corti di appello di Milano e Brescia;
3. Venezia: per i candidati delle Corti di appello di Venezia e Trieste e per le Sezioni di Corte di appello di Trento e Fiume;
4. Bologna: per i candidati delle Corti di appello di Bologna, Ancona e Firenze;
5. Roma: per i candidati delle Corti di appello di Roma, Cagliari ed Aquila e della Sezione di Corte di appello di Perugia;
6. Napoli: per i candidati della Corte di appello di Napoli, della Sezione di Corte di appello di Potenza e della Colonia Eritrea;
7. Bari: per i candidati della Corte di appello di Bari e della Sezione di Corte di appello di Lecce;
8. Catanzaro: per i candidati della Corte di appello di Catanzaro;
9. Catania: per i candidati delle Corti di appello di Catania e di Messina e della Libia;
10. Palermo: per i candidati della Corte di appello di Palermo e della Sezione di Corte di appello di Caltanissetta.

Roma, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(9820)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.